

Legge regionale 17 ottobre 2007 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25/1996 (DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO)

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 25/1996)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), la parola <<agricole>> è sostituita dalla seguente: <<principali>>.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 25/1996)

1. L'articolo 2 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Definizioni)

1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca che devono comunque rimanere principali.

2. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del

settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e pertanto l'attività itticulturistica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività itticulturistica e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.

3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola e il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

4. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale, nonché prodotti delle aziende aderenti ai Consorzi di tutela dei prodotti a DOP, a IGP, a DO, e a IGT del Friuli Venezia Giulia e di quelle che producono prodotti regionali tradizionali, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), e al decreto ministeriale 18 luglio 2000 (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 vengono fissati:

a) il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza regionale;

b) le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 4, di utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nella provincia di Trieste, nei restanti territori già facenti parte dell'ex Comunità montana del Carso, nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva

75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, ad un'altitudine superiore ai 300 metri sopra il livello del mare, nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo;

c) i prodotti dei consorzi di tutela e i prodotti tradizionali, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 350/1999, della regione Friuli Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, nonché alle aziende itturistiche.

6. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000 e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.

7. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

8. Rientrano nell'attività agriturbistica:

a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;

d) l'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate le procedure per il rilascio della relativa autorizzazione e le modalità di esercizio delle attività didattiche;

e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;

f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica, secondo le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

g) l'organizzazione dell'attività agriturismo-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;

h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;

i) l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali, questi ultimi intesi come cibi non cucinati, esercitata dai soggetti aderenti alle Strade del vino, riconosciute ai sensi della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>); l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati, attivata al di fuori degli ambiti delle <<Strade del vino>>.

9. I mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del Comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.

10. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.

11. Si considerano, altresì, di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari

trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto.

12. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.

13. Ai fini di cui al comma 8, lettera i), la materia prima utilizzata per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda, ovvero cibi non cucinati, rientra nel calcolo delle percentuali di cui al comma 4.>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo '33 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25/1996 le parole <<normalmente impiegato nell'attività di conduzione del fondo>> sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

<<2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, non sono considerate agrituristiche.>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

<<1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell'impresa che compongono l'azienda agricola.>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 le parole <<articoli 5 e 7 della legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<articoli 5, 6 e 7 della legge>>.

3. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 le parole <<trova applicazione l'articolo 94, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52>> sono sostituite dalle seguenti: <<<trova applicazione la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e i suoi regolamenti di attuazione>>.

4. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 è aggiunto il seguente:

<<5 ter. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato, fino ad una superficie di 120 metri quadrati.>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25/1996 le parole <<Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,>>.

2.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 25/1996.

Art. 6

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/1996)

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

<<4. L'iscrizione nell'elenco è negata nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).>>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 dopo le parole <<dall'iscrizione nell'elenco.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento della sola attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino, dell'attività agrituristica di fattorie didattiche e dell'attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali.>>.

2. Al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 dopo le parole <<codice civile>> sono aggiunte le seguenti: <<, o da un socio della società>>.

3. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 è abrogata.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996)

1. L'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9

(Autorizzazione comunale)

1. Il Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica provvede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 96/2006, al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità.

2. I soggetti interessati presentano apposita domanda corredata dell'autocertificazione relativa:

- a)** al possesso dell'attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;
- b)** alla descrizione della azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si richiede l'autorizzazione, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto dell'articolo 2, commi 1 e 3;
- c)** al personale utilizzato;
- d)** agli edifici e alle aree da utilizzare a fini agrituristici, allegando le relative planimetrie, alla proprietà degli stessi o al titolo di conduzione qualora non proprietario;
- e)** all'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall'articolo 5 della legge 59/1963.

3. Il Comune provvede sulle domande entro trenta giorni dal loro ricevimento. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive e all'ERSA.

4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.

6. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o a seguito di modifiche inerenti la titolarità dell'azienda all'interno del medesimo nucleo familiare, l'autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per dodici mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera e) ed, entro dodici mesi, la documentazione di cui al comma 2, lettera a).

7. Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale per il solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la richiesta, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e un'autocertificazione relativa al

possesso dell'attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.

8. Il Comune, qualora ricorrano le condizioni, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, rilascia le autorizzazioni di: "attività agrituristiche nell'ambito delle Strade del vino", "attività agrituristiche di fattorie didattiche", "attività agrituristiche di degustazione organizzata di prodotti aziendali", di cui all'articolo 2, comma 8, lettere d) e i).>>.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 25/1996)

1. L'articolo 10 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

(Obblighi degli operatori agrituristiche)

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche deve:

a) condurre l'attività agriturbistica nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 5;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, le tariffe e i prezzi praticati, nonché il marchio agriturbistico regionale;

c) comunicare al Comune competente per territorio i prezzi minimi e massimi di alloggio che si intendono praticare per l'anno successivo e il periodo di apertura; i prezzi praticati sono liberamente determinati dai singoli operatori;

d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione comunale;

e) ai fini della rilevazione statistica, comunicare giornalmente il movimento degli ospiti alla Direzione centrale attività produttive o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT; in materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; per l'ospitalità svolta nelle malghe, o in altre strutture assimilabili, operano le deroghe previste per i rifugi

escursionistici;

f) comunicare al Comune e alla competente Azienda per i servizi sanitari, entro trenta giorni dall'evento, la cessazione o sospensione dell'attività agrituristica.>>.

Art. 10

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 25/1996 la parola <<sindaco>> è sostituita dalla seguente: <<Comune>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 25/1996)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 la parola <<sindaco>> è sostituita dalla seguente: <<Comune>>.

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 è sostituita dalla seguente:

<<d)> si verifichino i casi previsti dall'articolo 6 della legge 96/2006;>>.

3. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 sono aggiunte le seguenti:

<<d bis)> non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto all'attività di coltivazione del fondo, come previsto dall'articolo 2, comma 1;

d ter) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione.>>.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 è inserito il seguente:

<<2 bis. Qualora l'autorizzazione venga revocata secondo quanto disposto dal comma 2, lettera d bis), l'operatore agrituristico può presentare al Sindaco nuova domanda di autorizzazione purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di revoca con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.>>.

5. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 le parole <<alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive>>.

6. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 le parole <<Presidente della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Presidente della Regione>>.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 25/1996)

1. L'articolo 14 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Sanzioni)

1. Chiunque, sprovvisto dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9, eserciti l'attività agrituristica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro e alla immediata cessazione dell'attività oppure dell'utilizzo della denominazione.

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di 200 euro.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di 200 euro, 300 euro e 500 euro rispettivamente per il primo, secondo e terzo comportamento sanzionabile.

4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale

17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.>>.

Art. 13

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 28/2017

Art. 14

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 28/2017